



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E/O INDIRETTE

(Ai sensi del comma 611 e ss. art. 1. L. 190/2014 (legge stabilità 2015) e dell'art. 40, comma 3 L.R. 15/2015).

RELAZIONE

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia preliminarmente che questo Ente ha finora regolarmente provveduto, compatibilmente alla evoluzione del quadro nazionale e regionale di riassetto istituzionale degli Enti di area vasta, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricognizione, razionalizzazione e monitoraggio degli organismi partecipati adottando, ove necessario, le opportune misure correttive.

Per la precisione:

- in adempimento al dispositivo di cui all'art.3, commi 27 e 28, della Legge 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) e agli artt. 4 e 5 del D.L. 06/07/2012, n.95, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.76 del 12 Novembre 2012, , assunta con i poteri del Consiglio, l'Ente ha proceduto ad una prima ricognizione delle Società ed Organismi comunque denominati detenuti;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 17/10/2013, assunta con i poteri del Consiglio, l'Ente ha proceduto al recesso dalla **Associazione Province Sud Italia Unesco**;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.172 del 17/10/2013, , assunta con i poteri della Giunta, l'Ente ha proceduto al recesso dalla **Associazione Distretto Culturale Sud Est**;
- in adempimento a quanto previsto all'art.3, dal comma 27 al comma 32, della suddetta Legge 244/2007, ed alla luce delle ulteriori disposizioni in materia di contenimento della spesa, del mutamento istituzionale che riguardava le Province regionali ex L.R. 7/2013 e dalle Linee guida della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ex Delibera n.332 /2013, questo Ente, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 27/12/2013, , assunta con i poteri del Consiglio, e dopo aver effettuato un'ulteriore ricognizione, ha deliberato di recedere dagli Organismi comunque denominati che di seguito di elencano:
 - **Consorzio filiera Carni**;
 - **Associazione Tecla**;
 - **Associazione Arco Latino**.
- in adempimento a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n.95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni, in Legge 07/08/2012, n.135 (Legge sulla c.d. "spending review"), con la Delibera del Commissario Straordinario, n.9 del 28/04/2014, assunta con i poteri del Consiglio, questa Amministrazione ha proceduto al recesso dal **Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa**;
- sempre in adempimento alle succitate disposizioni normative, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 28/04/2014, assunta con i poteri del Consiglio, questo Ente ha proceduto al recesso dal **GAL NATIBLEI**.-

In esito alla azione di razionalizzazione finora condotta, come sopra richiamata, l'entità delle partecipazioni societarie in cui questo Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di Ragusa Consorzio è ancora coinvolto, presenta oggi carattere sostanzialmente residuale.- In particolare, fatta eccezione per le società d'ambito:

- **ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A**, allo stato già posta in liquidazione ai sensi della Legge regionale 9/2010;
- **A.T.O 7 - Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti (SRR)**, la cui partecipazione è oggi obbligatoria per legge;

le ulteriori previsioni di razionalizzazione degli assetti attuali o dismissione di riguarderanno le seguenti società ed organismi ancora partecipati da questo Ente:

- **Società del Patto Territoriale di Ragusa - SOSVI Srl**
- **CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane**
- **Fondazione Film Commission**
- **Distretto Turistico degli Iblei**

Per i suddetti organismi ancora partecipati gli elementi economici soggettivi e quelli ulteriori caratterizzanti la dimensione della partecipazione di questo Consorzio sono riportati nella tabella allegata **sub "A"** alla presente relazione.-

Con riguardo alle ulteriori possibili azioni di razionalizzazione delle suddette partecipazioni societarie, ed ai connessi parametri valutativi individuati dai vigenti indirizzi normativi, si richiama sinteticamente che l'evoluzione del quadro di riferimento legislativo è oggi sostanzialmente la seguente.-

La Legge 23/12/2014, N.190 (Legge stabilità 2015), al fine del raggiungimento dell'obiettivo generale legato al coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa ed al buon andamento dell'azione amministrativa e, infine, alla tutela della concorrenza e del mercato, introduceva (art.1, commi 611 e segg.), nuove disposizioni volte alla riduzione del numero di società direttamente ed indirettamente partecipate dalle P.A. locali, stabilendo l'ambito applicativo del previsto processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di rendere la disciplina estensibile a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale.

In particolare l'unico articolo (*comma 611*) della Legge disponeva l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;*

(*comma 612*) nonché l'obbligo, in relazione agli ambiti di competenza istituzionale, di predisporre
Approvato con Determinazione Commissariale n. 2558/98/LCC/2015 del 1 Dicembre 2015

ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, recante le modalità e i tempi di attuazione, e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, ed infine l'obbligo di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano suddetto.-

Si ritiene che il legislatore abbia intenzionalmente indicato i criteri elencati al suddetto comma 611 della Legge 190/2014 in termini non esaustivi né tassativi, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione.

A rafforzamento o, a seconda dei casi, a temperamento di tali parametri appariva utile dare evidenza anche ad altri aspetti, come ad esempio la misura della partecipazione e soprattutto la redditività della società, da non intendere sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Le iniziali previsioni normative sono state successivamente innovate dagli indirizzi dettati in materia dalla legge regionale 04/08/2015 recante *Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane*, la quale all'art. 40, comma 3, letteralmente prevede che:

Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

- a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;*
- b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;*
- c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;*
- d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.*

La nuova norma individua certamente criteri più precisi e analitici, ricorrendo i quali si configura comunque l'obbligo di dismissione della partecipazione entro il termine tassativamente fissato; resta comunque salva la salvaguardia per le partecipazioni c.d. "strategiche" per le quali ricorrano le condizioni per essere ritenute funzionali ai servizi che l'Ente è istituzionalmente chiamato ad assicurare.-

Richiamato sempre che la azione di razionalizzazione già condotta da questo Consorzio ha già sostanzialmente azzerato la maggior parte delle partecipazioni esistenti e comunque quelle aventi maggiore rilevanza economica, e che quindi quelle ulteriori presentano carattere del tutto residuale, con il Piano vengono individuate le ulteriori possibili azioni di contrazione o dismissione, facendo riferimento contemporaneamente sia ai criteri previsti dalla Legge 190/2015 che a quelli ulteriori definiti dalla successiva L.R. 15/2015.

Le previsioni attuative del Piano sono quindi riportate, segnatamente per ciascuna delle partecipazioni ancora esistenti come prima elencate, nel prospetto **allegato sub "B"** alla presente relazione, nel quale sono illustrati :

- a) i criteri di indirizzo definiti dalla Legge 190/2014, art. 1 comma 611 lettere da a) a e)
- b) le condizioni determinanti definite dall'art.40 lettere da a) a d) della Legge Regionale 15/2015;
- c) le modalità, i tempi ed i possibili risparmi derivanti dalla azione di razionalizzazione prevista, ai sensi della L.190/2014, comma 612.-

Si evidenzia in termini generali che, ricorrendo gli elementi o le condizioni determinanti alla fuoriuscita, l'eventuale riconoscimento del carattere strategico della partecipazione (e quindi un suo eventuale mantenimento) resta oggi fortemente condizionato dalla evoluzione del quadro di riassetto istituzionale in itinere e dalla conseguente ri-definizione dei compiti istituzionali del nuovo soggetto di area vasta e dei servizi che è chiamato ad assicurare.-

Approvato con Determinazione Commissariale n. 2558/98/LCC/2015 del 1 Dicembre 2015

Considerato altresì che tale valutazione presenta carattere prettamente politico/programmatico e quindi potrebbe essere più propriamente adottata dall'Organo elettivo ove istituito a breve, il termine fissato dal Piano per l'adozione del relativo provvedimento viene individuato alla data del 31 Dicembre 2015 (attuale scadenza della gestione Commissariale), data del resto compatibile anche del nuovo termine fissato dall'art.40, comma 3, della Legge 8/2015.-

Ragusa, 12 novembre 2015

IL FUNZIONARIO CAPO UNITA'

F.to Sig.ra Rita Intorrella

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Vincenzo Corallo